



SENTENZA

eredi di [REDACTED], rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti [REDACTED] ed [REDACTED];

ricorrente

contro

COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] per procura a margine della memoria di costituzione con nuovo procuratore;

resistente

Avente ad oggetto: *crediti di lavoro - ferie non godute*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10.01.2011 le parti ricorrenti di cui in epigrafe, premesso che il loro dante causa [REDACTED], deceduto in data 21.08.2009, era stato dipendente del Comune resistente dal 1968 e fino al collocamento a riposo con decorrenza dall'1.06.2009, avvenuto ai sensi dell'art. 72 comma 11 D.L. n. 112 del 25.06.2008 convertito con L. 6.8.2008 n. 133, lamentavano la mancata corresponsione, all'atto della cessazione del rapporto, da parte del Comune delle somme dovute a titolo di indennità per le ferie maturate e non godute dal predetto lavoratore all'atto della cessazione del rapporto, pari a giorni 375; precisavano come il Comune, facendo seguito all'istanza di accesso agli atti inoltrata dagli eredi del [REDACTED] al fine di conoscere quanti giorni di ferie aveva maturato il predetto, avesse con nota in data 9 ottobre 2009 erroneamente quantificato in complessivi giorni 158 i giorni di ferie maturati e non goduti, illegittimamente riducendo gli stessi a quelli relativi agli ultimi cinque anni, lamentando quindi come l'Amministrazione avesse continuato a negare il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie e ciò in violazione del principio di irrinunciabilità delle ferie e del disposto di cui all'art. 10 comma 2 del D.lgs. 8.4.2003 n. 66 nonché dell'art. 18 del CCNL Enti Locali.



Chiedeva quindi la condanna del Comune resistente al pagamento della somma l'indennità spettante a titolo di ferie non godute nella somma da accertarsi in corso di causa, oltre alle differenze dovute sul TFR, nonché accessori e spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio il comune resistente, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, in particolare richiamando il disposto di cui all'art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 relativamente al divieto di monetizzazione delle ferie non godute e rilevando altresì come la mancata fruizione delle ferie non fosse imputabile all'ente.

Indi, in assenza di alcuna attività istruttoria, la causa- pervenuta a questo giudicante a seguito di riassegnazione del ruolo conseguente all'immissione in servizio presso l'adito Tribunale in data 02.02.2015 – veniva infine discussa e decisa con sentenza contestuale emessa ai sensi dell'art. 429 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo giudicante che il ricorso sia fondato e vada quindi accolto .

Premesso che nel caso di specie non risulta applicabile *ratione temporis* la disciplina in materia di ferie introdotta dal D.L. 95/2012, essendo il rapporto di lavoro in oggetto cessato in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa *de qua*, va quindi evidenziato come anteriormente all'emanazione del d.l. 95/12, la giurisprudenza di legittimità fosse costante nell'affermare il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, come riconosciuto dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, e conseguentemente il diritto del lavoratore che non le avesse concretamente fruite alla relativa indennità sostitutiva, avente “per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a *compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato*” e, per altro verso, natura retributiva, giacché essa “*non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse*” (Cass. Sez. L., 26.7.13, n. 18168, in parte motiva; Cass. Sez. L., 9.7.12, n. 11462; cfr. anche, sulla natura mista dell'indennità, Cass. Sez. L., 29.1.16, n. 1757).

L'art. 68 comma 16 del CCNL Autonomie Locali applicabile al rapporto de qua, espressamente prevedeva quindi che “*all'atto della cessazione del rapporto, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede*



al pagamento delle stesse”, e ciò secondo quanto previsto dall’art. 149 del CCNL per cui “il compenso sostitutivo delle ferie non fruita è determinato, per ogni giornata di lavoro, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.09.2000”.

Orbene, nella propria memoria di costituzione il Comune convenuto ha riconosciuto che [REDACTED] alla data del suo collocamento a riposo d’ufficio avvenuto in data 01.06.2009, per raggiunti limiti di anzianità massima retributiva, aveva accumulato, alla data dell’1.1.2009, giorni 360 di ferie non godute, sostenendo tuttavia come all’atto della cessazione del rapporto avvenuto in data 01.06.2009 il predetto avesse un residuo ferie pari a giorni 158 e ciò in virtù della Direttiva impartita dalla Direzione Risorse Umane di cui alla nota prot. 95455 in data 22.04.2009, la quale non è stata nemmeno prodotta in giudizio.

Va evidenziato pertanto come, anche prescindendo dall’esame del contenuto della suddetta Direttiva, avente carattere meramente interno all’amministrazione e unilaterale e come tale del tutto irrilevante, appaia evidente come risulti illegittima la “riduzione” delle ferie posta in essere nei confronti del signor [REDACTED] non possa che essere ritenuta illegittima, non essendo stato peraltro in alcun modo dimostrato dall’Amministrazione, come era suo onere, che il mancato godimento delle ferie da parte del lavoratore fosse ascrivibile a comportamento allo stesso imputabile, apparendo, per contro, che fosse obbligo dell’Amministrazione, nell’esercizio del principio di buon andamento degli uffici di cui all’art. 97 Cost oltre che della tutela del diritto del lavoratore sancito dall’art. 36 della Costituzione, provvedere a far godere delle ferie al proprio dipendente.

Ciò detto, appare evidente come la forzata riduzione delle ferie maturate in epoca anteriore al quinquennio, posta in essere dall’Amministrazione senza alcuna comunicazione, a seguito di una direttiva interna emanata nell’aprile 2009 con decorrenza dal 01.01.2009, appaia lesiva di fondamentali principi venendo in rilievo un diritto già maturato dal lavoratore, rilevandosi altresì come il predetto, collocato a riposo d’ufficio con decorrenza dall’01.06.2009 per raggiunti limiti di anzianità massima contributiva, non avrebbe mai potuto interamente fruire delle ferie maturate e non godute nel poco tempo residuo a disposizione, né, risulta, è stato posto nelle condizioni di farlo, stante peraltro l’evidente impossibilità di fruire di tutti i giorni maturati.

In altri termini, tenuto conto del principio di irrinunciabilità delle ferie sancito dall’art. 36 della Costituzione e della normativa applicabile *ratione temporis*, non pare quindi potersi dubitare del diritto della parte ricorrente al pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute all’atto della cessazione del rapporto, pari a complessivi giorni 375 totali, da quantificarsi, per come disposto dall’art. 149



del CCNL “ *per ogni giornata di lavoro, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.09.2000*”.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza,

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:

- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento nei confronti delle parti ricorrenti in epigrafe indicate, nella qualità di eredi del lavoratore, dell’indennità per indennità per ferie non godute da [REDACTED] all’atto della cessazione del rapporto per giorni 375, da quantificarsi ai sensi dell’art. 149 del CCNL Enti Locali, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo ;

Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano in euro 2008,00 spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.

Catania, 11 ottobre 2017

Il Giudice del lavoro
(dott. ssa Antonella Resta)

